Considerando che, dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che riuniscono le condizioni previste dall'articolo 4 dello stesso regolamento ; che le richieste sono conformi al regolamento n. 9, con particolare riguardo agli articoli 5 e 20 ;

Considerando che, di conseguenza, per le spese sostenute dall'« Office de placement et rééducation professionnelle des travailleurs handicapés » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che pertanto tale contributo dovrà ammontare a FL 203.273 ;

Considerando che nel suo parere del 6 marzo 1967 il Comitato del Fondo sociale europeo è pervenuto a conclusioni identiche per i suindicati motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate dal Granducato del Lussemburgo al Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés » per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 30 luglio 1963 — 11 luglio 1964 incluso sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino a concorrenza dell'importo richiesto di FL 203.273.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente è fissato a FL 203.273 (pari a circa 4.065 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid »

(Fascicoli F.S.E. nn. 4091, 6537, 6592)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(67/275/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione, che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [3],

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

Viste le richieste del 21 dicembre 1964, del 24 giugno e 22 dicembre 1965 presentate dal Regno dei Paesi Bassi, intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di Fl. 3.893.023,30,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 6 marzo 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in oggetto concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° gennaio 1963 — 30 giugno 1964 incluso sotto la responsabilità ed a carico del « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid » ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che, dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che le operazioni di rieducazione professionale in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE, i quali riuniscono le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 9 ; che le richieste in oggetto sono conformi al regolamento n. 9, con particolare riguardo agli articoli 5 e 20 ;

Considerando che, di conseguenza, per le spese sostenute dal « Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che pertanto tale contributo dovrà ammontare a Fl. 3.893.023,30 ;

Considerando che nel suo parere del 6 marzo 1967 il Comitato del Fondo sociale europeo è pervenuto a conclusioni identiche per i suindicati motivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate dal Regno dei Paesi Bassi al Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid » in operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° gennaio 1963 — 30 giugno 1964 incluso sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino a concorrenza della somma richiesta di Fl. 3.893.023,30.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente è fissato a Fl. 3.893.023,30 (pari a circa 1.075.421 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN